



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO Area:		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera — Le Capore. Approvazione di modifiche ed integrazioni alla Convenzione sottoscritta il 2 febbraio 2018. _____ (MARIANI LIVIA) _____ (BATTAGLINO ANTONIO) _____ (W. D'ERCOLE) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA' _____ (Alessandri Mauro) L' ASSESSORE		
DI CONCERTO	_____ _____ _____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 01/04/2019 prof. 182 ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____ _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO _____ IL DIRIGENTE COMPETENTE			

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore. Approvazione di modifiche ed integrazioni alla Convenzione sottoscritta il 2 febbraio 2018.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n.481, con la quale è stata istituita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che attribuisce alla predetta Autorità ulteriori competenze e ne modifica la denominazione in “ARERA – Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto Ministeriale 24 febbraio 2015, n. 39 “Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua”;

VISTA la Legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 “Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”;

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n.14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTA la Legge regionale 4 aprile 2014, n. 5, come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2015, n. 13, che all’art. 5, comma 3 dispone che *“Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i diversi Ambiti di bacino idrografico all’interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta regionale che definisce con propria deliberazione gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra le Autorità d’ambito interessate”*;

VISTA la legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 *“Disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale. Abrogazione espressa di leggi regionali”*, pubblicata sul Bollettino ufficiale del 22 giugno 2017, n.50, con particolare riferimento all’Allegato D, punto 28);

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, con particolare riferimento all’art.17, comma 98, che dispone che: *“Qualora le Autorità d’ambito non provvedano alla stipula delle convenzioni di*

interferenza di cui all'articolo 5, comma 3, della l.r. 5/2014, la Giunta regionale esercita, previa diffida, i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 152, comma 3, del d.lgs. 152/2006";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 263 del 17 maggio 2016, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.360 del 20 giugno 2017, che ha confermato lo schema di Convenzione di cui alla suddetta Deliberazione di Giunta regionale n. 263 del 2016;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 17 ottobre 2017, avente ad oggetto: "Deliberazioni di Giunta regionale n.263 del 17 maggio 2016 e n.360 del 20 giugno 2017. "Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore. Approvazione del nuovo schema di Convenzione". Esercizio poteri sostitutivi";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00229 del 5 dicembre 2017, con il quale, in attuazione della suddetta Deliberazione di Giunta regionale n.661 del 2017, è stato nominato il dott. Emiliano Manari quale Commissario *ad acta* per l'adozione e la sottoscrizione della citata Convenzione, in sostituzione dell'inadempiente ATO 2;

ATTESO che suddetto Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00229 del 2017 è stato notificato in data 20 dicembre 2017 con nota prot.n.649874 e pubblicato sul BURL ordinario n.102 del 21 dicembre 2017;

TENUTO CONTO della comunicazione prot. U.n.14 del 12 gennaio 2018, con la quale sono stati sintetizzati i contenuti delle audizioni svolte, in data 11 gennaio 2018, dal medesimo Commissario *ad acta* con gli Enti coordinatori dei due ATO:

1. in occasione dell'audizione svolta con l'ATO 3 Lazio Centrale - Rieti, il Presidente della Provincia di Rieti ha confermato la soppressione, tra i costi operativi del Piano d'Ambito di ATO 2 di cui all'art.9, comma 2, dello schema di convenzione allegato alla DGR n.263 del 2016, degli indennizzi per mancata produzione di energia elettrica;
2. in occasione dell'audizione svolta con i rappresentanti dell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma, è stata proposta la costituzione di un organismo che verifichi, in posizione di terzietà, il rispetto del vincolo di destinazione degli importi, corrisposti da ATO 2 ad ATO 3, esclusivamente per investimenti di salvaguardia ambientale e di tutela delle risorse idriche;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 12 del 16 gennaio 2018, con la quale sono state approvate modifiche e integrazioni allo Schema di Convenzione di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n.263 del 2017, quali pattuizioni accessorie che non alterano gli interessi pubblici sottesi, tra cui l'istituzione di un "Comitato di controllo e monitoraggio";

ATTESO CHE in data 16 gennaio 2018, il Commissario *ad acta* ha udito i Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma, presso l'Aula Consiliare della Città Metropolitana di Roma Capitale;

PRESO ATTO che, nel corso di suddetta audizione, il Commissario ad acta ha anticipato ai Sindaci e loro delegati la previsione di inserimento, nello schema di Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica, l'istituzione del "Comitato di controllo e monitoraggio";

PRESO ATTO del Verbale dell'audizione dei Sindaci del 16 gennaio 2018, trasmesso con prot.U.n.19 del 18 gennaio 2018;

PRESO ATTO del Verbale dell'audizione del Presidente della Provincia di Rieti, quale ente coordinatore della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province dell'ATO 3 Lazio Centrale – Rieti, trasmesso dal Commissario ad acta con prot.n.U.18 del 17 gennaio 2018;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.13 del 18 gennaio 2018, avente ad oggetto: "*Proroga esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n.661 del 17 ottobre 2017, avente ad oggetto: "Deliberazioni di Giunta regionale n.263 del 17 maggio 2016 e n.360 del 20 giugno 2017. "Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore. Approvazione del nuovo schema di Convenzione". Esercizio poteri sostitutivi".*";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00037 del 19 gennaio 2018, con il quale è stato prorogato di 15 giorni l'incarico conferito al dott. Emiliano Manari con Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00229 del 5 dicembre 2017;

ATTESO CHE in data 22 gennaio 2018 si è tenuto un incontro tra le parti coinvolte, convocato dal Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio con nota prot.n.30219 del 19 gennaio 2018, per tentare, sulla scorta di quanto emerso negli incontri con il Commissario *ad acta*, di addivenire ad una proposta di Convenzione condivisa;

TENUTO CONTO che in occasione del suddetto incontro, come da Verbale è stato raggiunto un accordo tra ATO 2 e ATO 3 circa i principali aggiornamenti della Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza d'ambito del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;

ATTESO CHE gli aggiornamenti della Convenzione, condivisi dagli Enti d'Ambito prevedono essenzialmente il pagamento, dall'E.ATO 2 all'E.ATO 3, di 7 milioni di euro per l'anno 2018 e per l'anno 2019, nonché di 7,5 milioni di euro per gli anni successivi, vincolati ad obbligazioni e investimenti per opere e lavori relativi a impianti di depurazione, fognatura e collettamento, nonché per la manutenzione straordinaria degli stessi, all'interno delle aree di salvaguardia, in attuazione del Piano d'Ambito di ATO 3;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 30 del 25 gennaio 2018, avente ad oggetto: "*Ulteriore aggiornamento dello Schema di Convenzione allegato alla Deliberazione di Giunta regionale n.263 del 17 maggio 2016 "Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore. Approvazione del nuovo schema di Convenzione"*";

CONSIDERATO che lo Schema di Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, approvato con Deliberazione di Giunta

regionale n. 30 del 25 gennaio 2018, è stato sottoscritto dalla Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale e dal Presidente della Provincia di Rieti in data 02/02/2018;

VISTA la nota del Coordinatore dell'E.ATO 3 – Rieti n. 4567 del 05/03/2019, acquisita al prot. regionale n. 174832 del 05/03/2019, con cui è stato trasmesso l'articolato recante le modalità attuative necessarie per dare corso all'operatività della Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018;

VISTA la nota del Responsabile della STO dell'E.ATO 2 – Roma n. PE 99 del 05/03/2019, acquisita al prot. regionale n. 175242 del 05/03/2019, con cui sono state trasmesse le integrazioni alla Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018, specificando che le stesse devono essere approvate secondo quanto previsto dall'art. 13, co. 1, lett. b) e successivo art. 15 della Convenzione originaria;

CONSIDERATO che con nota n. 194103 del 12/03/2019 la Regione Lazio ha trasmesso all'E.ATO 2 – Roma ed all'E.ATO 3 – Rieti il testo delle integrazioni alla Convenzione sottoscritta il 2 febbraio 2018, per una preventiva condivisione, richiedendo agli stessi di provvedere, entro il termine di 30 giorni, all'approvazione, mediante delibere delle rispettive Conferenze dei Sindaci, delle anzidette integrazioni alla convenzione;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alle modifiche ed integrazioni alla Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018, ai sensi di quanto previsto dall'art. dall'art. 13, co. 1, lett. b) e successivo art. 15 della Convenzione originaria;

VISTO lo schema di convenzione, riportato nell' Allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, contenente le modifiche ed integrazioni alla Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di approvare lo schema di convenzione, riportato nell' Allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, contenente le modifiche ed integrazioni alla Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018.

La Direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo provvederà a trasmettere agli Enti d'Ambito di ATO 2 e ATO 3, lo schema di convenzione di cui all'allegato A contenente le modifiche ed integrazioni alla Convenzione sottoscritta il 2 febbraio 2018, ai fini della relativa approvazione e conseguente sottoscrizione.

La presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Copia

SCHEMA DI CONVENZIONE
“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE OBBLIGATORIA PER LA
GESTIONE DELL'INTERFERENZA IDRAULICA DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO
PESCHIERA - LE CAPORE SOTTOSCRITTA IL 2 FEBBRAIO 2018”

TRA

l'Ente dell'Ambito Territoriale Ottimale 3 Lazio Centrale - Rieti, di seguito denominato
E.ATO 3, rappresentata dal Presidente *pro-tempore* della Provincia di Rieti:

E

l'Ente dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma, di seguito denominato
E.ATO 2, rappresentata dalla Sindaca *pro-tempore* della
Città Metropolitana di Roma Capitale:

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta regionale n. 30 del 25 gennaio 2018 è stato approvato “*Ulteriore aggiornamento dello Schema di Convenzione allegato alla Deliberazione di Giunta regionale n.263 del 17 maggio 2016 “Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore. Approvazione del nuovo schema di Convenzione”*”;
- lo Schema di Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 30 del 25 gennaio 2018, è stato sottoscritto dalla Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale e dal Presidente della Provincia di Rieti in data 02/02/2018;

VISTA la nota del Coordinatore dell’E.ATO 3 – Rieti n. 4567 del 05/03/2019, acquisita al prot. regionale n. 174832 del 05/03/2019, con cui è stato trasmesso l’articolato recante le modalità attuative necessarie per dare corso all’operatività della Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018;

VISTA la nota del Responsabile della STO dell’E.ATO 2 – Roma n. PE 99 del 05/03/2019, acquisita al prot. regionale n. 175242 del 05/03/2019, con cui sono state trasmesse le integrazioni alla Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018, specificando che le stesse devono essere approvate secondo quanto previsto dall’art. 13, co. 1, lett. b) e successivo art. 15 della Convenzione originaria;

CONSIDERATO che con nota n. 194103 del 12/03/2019 la Regione Lazio ha trasmesso all’E.ATO 2 – Roma ed all’E.ATO 3 – Rieti il testo delle integrazioni alla Convenzione sottoscritta il 2 febbraio 2018, per una preventiva condivisione, richiedendo agli stessi di provvedere, entro il termine di 30

giorni, all'approvazione, mediante delibere delle rispettive Conferenze dei Sindaci, delle anzidette integrazioni alla convenzione;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alle modifiche ed integrazioni alla Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018, ai sensi di quanto previsto dall'art. dall'art. 13, co. 1, lett. b) e successivo art. 15 della Convenzione originaria;

VISTO le modifiche ed integrazioni alla Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018, approvate con deliberazione di Giunta regionale n. del

Articolo 1

(Modifiche alla Convenzione sottoscritta il 2 febbraio 2018)

- 1) Gli articoli 8, 9 e 14 della Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018 sono così sostituiti:

“Articolo 8 Obblighi delle Parti

1. L'E.ATO 3 si impegna a:

- a) aggiornare il Piano d'Ambito tenendo conto delle risorse derivanti dalla presente convenzione;
- b) realizzare le opere ed interventi previsti dal proprio Piano d'Ambito;
- c) attuare ulteriori interventi integrativi eventualmente richiesti da ATO 2, a carico di quest'ultimo;
- d) supportare le attività istruttorie e i rapporti tra il gestore del sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore e gli enti competenti, al fine di favorire e ottimizzare tempi e modalità del rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere ed allo svolgimento dei servizi inerenti il sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;
- e) supportare ogni attività necessaria a garantire all'ATO 2 il flusso della risorsa idrica nella misura risultante dalle concessioni assentite;
- f) acquisire, entro 30 giorni dalla richiesta, parere da E.ATO 2 in relazione alla tipologia ed alle priorità delle azioni e degli interventi necessari alla difesa del sistema acquedottistico Peschiera-Capore, come individuati al precedente art. 5, comma 2, lettera d). Decorso inutilmente il termine di 30 giorni, il parere si intende favorevolmente acquisito;
- g) affidare al Gestore dell'ATO 3 l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente convenzione;
- h) rispettare gli adempimenti ed i vincoli previsti al comma 9 del presente articolo;
- i) controllare l'attuazione degli investimenti secondo quanto indicato all'art. 10;
- j) trasmettere al Comitato di cui all'art.11, ogni quattro mesi, gli atti e i documenti relativi all'utilizzo degli importi di cui alla presente convenzione.

2. L'E.ATO 3 è legittimato, inoltre, direttamente e/o per il tramite del proprio Gestore del S.I.I., ad assumere obbligazioni per un importo pari al totale delle somme di cui comma 5, lettera g), punto i) del presente articolo, relative agli anni 2018- 2019, entro due anni dalla data del primo effettivo pagamento del contributo previsto per l'anno 2018 come stabilito all'art. 9 comma 2.
3. Per il biennio 2020-2021 l'E.ATO 3 è legittimato, per il tramite del Gestore del S.I.I., a realizzare, entro due anni dalla data di effettivo pagamento dell'importo relativo al 2020, di cui all'art. 9 comma 2, opere e lavori nei limiti dell'80% dell'importo erogato per lo stesso biennio, al fine di tener conto degli effetti finanziari gravanti sul Gestore per lo *split payment* dell'IVA nello stesso biennio. La realizzazione e rendicontazione del restante 20% del suddetto biennio avverrà entro quattro anni dalla data di effettivo pagamento dell'importo relativo al 2020. L'E.ATO 3 è legittimato, inoltre, a realizzare opere e lavori, per il tramite del Gestore del S.I.I., pari agli importi di ciascun biennio successivo (art. 8, comma 5, lettera g), punto ii)), entro la fine del medesimo biennio. A tal fine, i bienni considerati sono: 2022-2023, 2024-2025, e così via.
4. Entro il 28 febbraio di ogni anno, E.ATO 3 rendiconta al Comitato di cui all'art. 11 gli impegni presi, le opere e lavori realizzati (sulla base del libro cespiti del proprio Gestore del SII) e lo stato di avanzamento dei singoli interventi.
5. L'E.ATO 2 si impegna a:
 - a) aggiornare il Piano d'Ambito tenendo conto degli impegni derivanti dalla presente convenzione;
 - b) garantire le forniture di acqua ai comuni dell'ATO 3 previste dalle concessioni o dai contratti di fornitura, alle condizioni previste al precedente articolo 3, comunque entro i limiti previsti dal PRGA in vigore;
 - c) fornire ad ATO 3 tutte le informazioni necessarie per la salvaguardia della risorsa idrica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;
 - d) provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento, modificazioni, ricostruzione e quant'altro occorrente e connesso con il sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore dalla captazione ai punti di consegna della risorsa idrica all'ATO 3;
 - e) inserire nel proprio Piano d'Ambito, laddove non presenti, i seguenti costi operativi:
 - i. canoni di concessione di derivazione;
 - ii. esercizio e manutenzione ordinaria del sistema acquedottistico Peschiera-Capore dalla captazione ai punti di consegna della risorsa idrica all'ATO 3;
 - f) prevedere, nei piani tariffari di ATO 2, come componenti di costo riferite ai costi ambientali e della risorsa, gli importi da erogare ad ATO 3 in base al successivo punto g);
 - g) riconoscere annualmente all'ATO 3, per il tramite del Gestore del S.I.I. dell'ATO 2:
 - i. l'importo onnicomprensivo di euro 7.000.000,00 (settemilioni), oltre eventuale IVA, per ciascuna delle annualità 2018 e 2019 (euro 14.000.000,00 (quattordicimilioni) nel biennio);
 - ii. l'importo onnicomprensivo di euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila), oltre eventuale IVA, dall'annualità 2020 e per tutta la durata della presente convenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art.11, commi 9 e 10;

- h) installare o sostituire le necessarie apparecchiature per la misurazione delle portate emergenti e derivate dalle sorgenti del Peschiera e delle Capore e le portate consegnate ai comuni dell'ATO 3 sulla base di specifiche approvate a cura dell'Ufficio Idrografico e Mareografico della Regione Lazio;
 - i) misurare le portate emergenti e derivate dalle sorgenti del Peschiera e delle Capore, nonché fornire annualmente i tabulati delle misure di portata agli uffici competenti della Regione Lazio;
 - j) affidare al gestore dell'ATO 2 l'attuazione degli impegni di sua competenza derivanti dalla presente convenzione.
6. Gli importi di cui al comma 5, lettera g) sono rivalutati secondo l'indice di inflazione programmata, a decorrere dal 1 gennaio 2019 e per ogni anno successivo.
 7. La tariffa idrica applicata dall'ATO 2 tiene conto delle decurtazioni di cui all'art.11, commi 9 e 10.
 8. Gli importi di cui al precedente comma 5, lettera g) assorbono e contengono le somme che ACEA S.p.A. e/o ACEA ATO 2 S.p.A avrebbero dovuto corrispondere in virtù delle Convenzioni di cui all'Allegato 1, nei confronti dei comuni e dei consorzi dell'ATO 3, per la sola parte in cui sia prevista la copertura delle spese oggetto della presente convenzione.
 9. L'E.ATO 3, in esecuzione del presente atto, realizza, direttamente e/o per il tramite del Gestore, con le modalità previste all'art. 10, le opere igienico sanitarie del Servizio Idrico integrato, indicate dal Piano d'Ambito.
 10. I comuni compresi nell'ATO 3, in quanto rappresentati dall'E.ATO 3, rinunciano ad avanzare, ai sensi del successivo art. 16, nei confronti dell'ATO 2 e del gestore del S.I.I. nello stesso ATO 2, ulteriori pretese in ragione dell'interferenza d'ambito.
 11. Resta fermo che le acque eventualmente derivate dai comuni in virtù di specifiche convenzioni possono essere addotte dall'acquedotto del sistema Peschiera-Le Capore subordinatamente e compatibilmente con la capacità delle condotte e con i volumi da addurre alle utenze dell'ATO 2 per l'intera quantità di acqua potabile prevista dalle concessioni di derivazione.”

Articolo 9

Modalità di erogazione degli importi

1. Gli importi previsti dalla presente convenzione, salvo quanto stabilito nel successivo comma 2, sono corrisposti entro il 5 luglio di ogni anno.
2. Per gli importi previsti per le annualità del 2018, del 2019, del 2020 e del 2021 le erogazioni, sono effettuate con le seguenti modalità:
 - euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila,00) dell'annualità 2018 entro il 5 luglio 2019, la restante somma relativa alla medesima annualità 2018, pari a euro 5.500.000,00 (cinquemilione cinquecentomila,00), entro il 5 gennaio 2020;
 - euro 7.000.000,00 (settemilioni,00) relativi all'annualità 2019, entro il 5 luglio 2020;
 - euro 7.500.000,00 (settemilione cinquecentomila,00) relativi all'annualità 2020 entro il mese di luglio 2021 e comunque dopo la rendicontazione degli impegni relativi alle somme versate per il biennio 2018-2019;
 - euro 7.500.000 (settemilione cinquecentomila,00) relativi all'annualità 2021 entro il mese di luglio 2021 e comunque dopo la rendicontazione degli impegni relativi alle somme versate per il biennio 2018-2019;

3. Gli importi di cui alla presente convenzione sono corrisposti da ACEA ATO 2 S.p.A. ad ATO 3, in una specifica contabilità autonoma e distinta rispetto all'Amministrazione provinciale."

Articolo 14

Efficacia e durata della convenzione

1. La presente convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione e ha termine il 31 dicembre 2047.
 2. Il pagamento da parte del Gestore del S.I.I. di ATO 2 degli importi di cui all'art. 8 è subordinato alla approvazione da parte dell'ARERA - Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (già Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico) dei piani tariffari predisposti da ATO 2 e sarà effettuato nei limiti di quanto riconosciuto ed approvato dall'Autorità stessa.
 3. Nelle more dell'approvazione dei piani tariffari, di cui al comma 2, l'E.ATO 2 provvederà, per il tramite del suo Gestore, ad erogare all'E.ATO3, gli importi annuali di cui all'art 8, comma 5 lett. f) e g), nelle distinte scadenze indicate al precedente art. 9.
 4. Qualora ARERA non approvi l'inserimento nel Piano tariffario di E.ATO 2 degli importi di cui all'art. 8 comma 5 lett. f) e g), E.ATO3 unitamente al gestore APS spa, obbligata in solido, procederà:
 - alla restituzione immediata al Gestore dell'E.ATO2 delle somme non impegnate, laddove per impegno si intende l'intervenuta pubblicazione, alla data di emissione della delibera ARERA, del bando di gara di realizzazione delle opere oggetto di investimento;
 - all'inserimento, nella prima revisione utile del proprio piano tariffario, di una voce corrispondente all'importo già versato da E.ATO2 e già impegnato o utilizzato ed alla sua restituzione al Gestore dell'E.ATO2 entro il termine massimo di anni cinque dalla delibera ARERA di approvazione della succitata prima revisione utile del Piano Tariffario di E.ATO3;
 - alla restituzione, in ogni caso, di tutto quanto versato dal gestore dell'E.ATO2 entro il termine di anni sette dalla delibera ARERA di mancata approvazione del piano tariffario di E.ATO2.
 5. Qualora la delibera ARERA riconosca come dovuti solo parte degli importi previsti dall'art. 8 comma 5 lett. f) e g) e questi siano già stati versati dal Gestore dell'E.ATO2, l'E.ATO2 procederà alla corrispondente riduzione dell'importo dovuto ai sensi dell'art.8 comma 5 lett. g) punto ii) per l'annualità successiva o per tutte quelle necessarie al completo recupero."
- 2) Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo resta confermato quanto riportato nella Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018.

Per AATO3

Per AATO2

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il sujesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Copia